

**PDL N. 358**

di iniziativa dei Consiglieri

Frosio Giosuè, Galli Stefano, Demartini Lorenzo, Gallina Mauro, Rizzi Monica, Uslenghi  
Domenico, Cecchetti Fabrizio, Ruffinelli Luciana Maria, Arosio Edgardo, Belotti Daniele,  
Moretti Enio

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2007, N. 15  
(TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI  
TURISMO) - ALBERGO DIFFUSO - BED & BREAKFAST**

testo approvato nella seduta del 21 gennaio 2010

RELAZIONE

Relatore: Consigliere Giosuè FROSIO  
Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 19/11/2008  
Restituito alla Presidenza del Consiglio il: 28/01/2010

Pagine n. 2

---

## RELAZIONE

Il presente progetto di legge disciplina l'esercizio dell'*albergo diffuso*. Si tratta di una formula ricettiva che intende sviluppare forme di turismo attente alle proposte ed all'ambiente locale. L'idea che sta alla base dell'albergo diffuso nasce dall'opportunità di realizzare nuove strutture ricettive in piccoli centri rurali senza costruire nuovi immobili, ma utilizzando gli edifici già esistenti. Nei piccoli centri rurali nuove strutture provocherebbero inevitabilmente un impatto ambientale indesiderabile e apporterebbero troppe modifiche all'assetto urbano esistente; l'utilizzo invece di cascine e abitazioni esistenti porta con sé effetti benefici per la tutela e la salvaguardia del patrimonio edilizio. L'albergo diffuso consiste in una struttura ricettiva unitaria le cui componenti sono dislocate in immobili diversi, localizzati in più nuclei, di uno stesso comune o di comuni limitrofi ed è quindi una soluzione particolarmente adatta a piccoli comuni con centri agricoli di interesse ambientale e architettonico che intendono tutelare le proprie specificità. L'albergo diffuso è già stato sperimentato da alcune regioni italiane, tra cui la Sardegna, riportando positivi risultati. Il cuore dell'albergo diffuso, localizzato in zona centrale rispetto a tutte le strutture, è uno spazio adibito a reception, un luogo in cui il cliente è accolto, in cui gli si forniscono le informazioni sul territorio, sul paese, sugli itinerari programmabili ed in cui si svolgono le operazioni più tecniche di accoglienza, quali la consegna delle chiavi delle camere e/o degli alloggi recuperati nelle strutture rurali, la registrazione dei documenti, la regolazione dei conti. Nello stesso edificio della reception possono trovarsi/si trovano anche altri servizi quali un ristorante, dove gli ospiti possono recarsi per la consumazione dei pasti, ed uno spazio vendita di prodotti tipici locali. Le camere e gli appartamenti si trovano invece in edifici, localizzati nel circondario o nelle frazioni limitrofe. Edifici più vicini ai servizi centrali si caratterizzano per offrire vere e proprie camere d'albergo, gli edifici più lontani invece possono essere l'occasione per offrire servizi più simili a quelli dei residence.

Lo stesso servizio dell'albergo diffuso può essere offerto nelle baite.

Con l'articolo 2 invece si intende modificare gli attuali limiti previsti per il servizio di ospitalità turistica bed & breakfast, in base ai quali l'attività non può essere esercitata in più di 3 stanze con un massimo di 6 posti letto: nella nuova formulazione si prevede che l'attività possa essere esercitata in non più di 4 stanze con un massimo di 12 posti letto.

**PDL N. 358**

di iniziativa dei Consiglieri

Frosio Giosuè, Galli Stefano, Demartini Lorenzo, Gallina Mauro, Rizzi Monica, Uslenghi  
Domenico, Cecchetti Fabrizio, Ruffinelli Luciana Maria, Arosio Edgardo, Belotti Daniele,  
Moretti Enio

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2007, N. 15  
(TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI  
TURISMO) - ALBERGO DIFFUSO - BED & BREAKFAST**

testo approvato nella seduta del 21 gennaio 2010

Relatore: Consigliere Giosuè FROSIO  
Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 19/11/2008  
Restituito alla Presidenza del Consiglio il: 28/01/2010

Pagine n. 2, articoli n. 2

---

**Art. 1****(Integrazione dell'articolo 23 della l.r. 15/2007 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" - albergo diffuso)**

**1.** Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) è aggiunta la seguente:

*“e bis) albergo diffuso: albergo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purchè sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell'albergo a norma dell'articolo 22, comma 1; lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, così come identificato dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).”.*

**Art. 2****(Modifica dell'articolo 45 comma 5 della l.r. 15/2007)**

**1.** Al comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 15/2007 le parole: “L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto;” sono sostituite dalle seguenti: “L'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto;”.